



**COMUNE DI GIARDINELLO**  
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO  
**COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 26 del 09.07.2020

Oggetto: "Approvazione regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti solidi urbani – TARI.."

L'anno **DUEMILAVENTI** e questo giorno nove del mese di Luglio alle ore 19:00 nella sala delle adunanze del Centro Polifunzionale, a seguito di invito diramato in data 02.07.2020 prot. n.7967 si è riunito il Consiglio comunale in sessione ordinaria e in seduta pubblica .

Presiede l'adunanza il Consigliere Caterina Sapienza, nella qualità di **PRESIDENTE**.

Sono presenti:

Consigliere	Presente	Assente
1. Brusca Gabriele Nunzio	x	
2. Geloso Rosalia	x	
3. Gambi Salvina Maria	x	
4. Sapienza Caterina	x	
5. Donato Francesco	x	
6. Polizzi Pietro Angelo	x	
7. Gaio Lino	x	
8. Polizzi Alessandra	x	
9. Vaccaro Antonino	x	
10. Cucchiara Mariella		x
<b>TOTALE</b>	<b>9</b>	<b>1</b>

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Dott.ssa Antonella Spataro**

Il Presidente constatata l'esistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta .

Presente il Sindaco De Luca Antonino.

In continuazione di seduta

**Il Presidente** legge la proposta “ Approvazione regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti solidi urbani – TARI.” e dà la parola al responsabile economico finanziario.

**Il Dott. Coraci**, responsabile dell'area finanziaria, chiarisce che si tratta di una previsione di norme già attuate nell'Ente, ma che è stato necessario proporre a seguito dell'emergenza COVID 19 . La novità è rappresentata solamente dall'articolo 12 comma 7 bis.

**Il Presidente** precisa che è pervenuto un emendamento da parte del Consigliere Gaio relativo all'articolo 17, che ha ricevuto i pareri del responsabile del settore economico finanziario e del revisore dei conti; invece gli emendamenti pervenuti dal consigliere Alessandra Polizzi non sono ammissibili, ai sensi del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, perchè arrivati tardivamente.

**Il Consigliere A.Polizzi** replica precisando che ha avuto un problema tecnico nella trasmissione che ha chiarito nella nota successiva.

**Il Presidente** puntualizza che gli atti vengono acquisiti dal protocollo che indica espressamente l'orario di ricezione, la prima pec pervenuta alle ore 18:59 era priva di allegati, la seconda arrivata alle ore 20:12 non rispettava i tempi previsti dall'articolo 18 del regolamento comunale.

**Il Consigliere Polizzi Alessandra** dichiara: “rappresento di avere trasmesso in qualità di capo gruppo di minoranza a mezzo di posta elettronica istituzionale alla pec del comune di Giardinello , una mail alle ore 18.59, che per mero errore non conteneva l'oggetto cui la stessa era destinato, ossia gli emendamenti relativi ai punti 5 e 6 di cui all'odg del C.C del 9/7/2020; ed invero, la sottoscritta verificava che per mero errore la pec di cui sopra non conteneva integralmente gli emendamenti che avrebbe voluto sottoporre all'Amministrazione. Conseguentemente, alle ore 20.12 provvedeva al reinoltro della pec contenente il testo integrale degli emendamenti che avrebbe voluto sottoporre all'assise consiliare”.

**Il Presidente** richiama la nota da cui risulta l'orario in cui sono pervenute le pec del consigliere. Richiama l'articolo 18 del Regolamento Comunale relativo alla presentazione degli emendamenti e ai tempi entro i quali devono pervenire, precisa tuttavia che sono stati richiesti i pareri tecnici e di essere stato avvisato come Presidente dall'ufficio, conseguentemente, ha disposto la trasmissione al dott. Coraci e al Revisore dei Conti.

**Il Consigliere Alessandra Polizzi** chiede, in qualità di capo gruppo di minoranza , che “in ogni caso gli emendamenti possano essere discussi dall'amministrazione, considerata la rilevanza dei punti all'odg, alla luce anche sia dello stato di emergenza attuale, che delle indicazioni che sono state fornite dall' ARERA in data 5-5-2020 con la circolare n 158 e che in maniera arbitraria sono state citate sia nei regolamenti e soprattutto nella indicazione delle tariffe, in quanto in ordine alle utenze domestiche la platea dei soggetti che avrebbe potuto fruire delle agevolazioni di cui alla predetta delibera l'ARERA è stata ridotta drasticamente rispetto a quanto indicato nell'art 3 comma 3.1 e 3.5; in ordine e alle utenze non domestiche l'ARERA ha previsto l'esenzione totale dal versamento della TARI per il periodo di chiusura obbligatoria causa COVID , nonché la riduzione del 25% della quota variabile per i restanti mesi del 2020. Atteso che nei punti 5-6 dell'odg non si fa menzione corretta del discorso di cui alla delibera del 5-5-2020 , il sottoscritto chiede all'assise di potere discutere dei singoli articoli di cui al regolamento approvazione tariffe, nonché delle tariffe della stessa, attesa la rilevanza della tematica in oggetto che coinvolge tutti i cittadini di Giardinello”.

**Il Presidente** precisa che c'è stata grande apertura della maggioranza nei confronti della minoranza, anche a seguito della proposta da loro avanzata nella seduta precedente del 23.06.2020, di rinviare la trattazione della suddetta proposta; sono state fatte ben 2 riunioni preconsiliari per affrontare, anche in presenza del dott. Coraci, le questioni inerenti la Tari, alle quali l'opposizione è risultata assente. Ulteriori richieste di chiarimento possono essere adesso avanzate al responsabile finanziario.

**Il Consigliere Vaccaro** dichiara che, così facendo, si approva un regolamento contro i cittadini.

**Il Consigliere Gaio** dichiara che il regolamento non è contro la cittadinanza.

**Il Consigliere Alessandra Polizzi** afferma: "considerato l'errore nella trasmissione degli emendamenti per formalizzare una corretta trasmissione e discutere la tematica che è molto importante, se non si può discutere e modificare il contenuto degli articoli, non ha senso continuare e chiede di rinviare il punto".

**Il Consigliere Brusca** chiede la sospensione per 10 minuti.

**Il Presidente** pone in votazione la proposta di sospensione che viene approvata con volontà unanime del C.C.

Alle ore 21.20 si sospende

alle ore 21,30 si riprende  
presenti 9 consiglieri

**Il Presidente** pone in votazione la proposta di rinvio del Consigliere A. Polizzi.

Favorevoli n.2 (A. Polizzi e Vaccaro)

Contrari n. 7 (L. Gaio, G.N. Brusca, F. Donato, R. Geloso, S.M. Gambi, P.A. Polizzi, C. Sapienza)

**Il Presidente** procede con l'esame del regolamento, sottoponendo a singole e separate votazioni ciascuno degli articoli proposti.

#### **Articolo 1**

Favorevoli n.7 (L. Gaio, G.N. Brusca, F. Donato, R. Geloso, S.M. Gambi, P.A. Polizzi, C. Sapienza)

Astenuti n.2 (Polizzi A. e Vaccaro)

#### **Articolo 2**

Favorevoli n.7 (L. Gaio, G.N. Brusca, F. Donato, R. Geloso, S.M. Gambi, P.A. Polizzi, C. Sapienza)

Astenuti n.2 (Polizzi A. e Vaccaro)

#### **Articolo 3**

Favorevoli n.7 (L. Gaio, G.N. Brusca, F. Donato, R. Geloso, S.M. Gambi, P.A. Polizzi, C. Sapienza)

Astenuti n.2 (Polizzi A. e Vaccaro)

#### **Articolo 4**

Favorevoli n.7 (L. Gaio, G.N. Brusca, F. Donato, R. Geloso, S.M. Gambi, P.A. Polizzi, C. Sapienza)

Astenuti n.2 (Polizzi A. e Vaccaro)

#### **Articolo 5**

Favorevoli n.7 (L. Gaio, G.N. Brusca, F. Donato, R. Geloso, S.M. Gambi, P.A. Polizzi, C. Sapienza)

Astenuti n.2 (Polizzi A. e Vaccaro)

#### **Articolo 6**

Favorevoli n.7 (L. Gaio, G.N. Brusca, F. Donato, R. Geloso, S.M. Gambi, P.A. Polizzi, C. Sapienza)

Astenuti n.2 (Polizzi A. e Vaccaro)

#### **Articolo 7**

Favorevoli n.7 (L Gaio, G.N. Brusca, F.Donato, R.Geloso, S.M.Gambi, P.A.Polizzi, C. Sapienza)  
Astenuti n.2 ( Polizzi A. e Vaccaro )

#### **Articolo 8**

Favorevoli n.7(L Gaio, G.N. Brusca, F.Donato, R.Geloso, S.M.Gambi, P.A.Polizzi, C. Sapienza)  
Contrari n.2 ( Polizzi A. e Vaccaro )

#### **Articolo 9**

Favorevoli n.7(L Gaio, G.N. Brusca, F.Donato, R.Geloso, S.M.Gambi, P.A.Polizzi, C. Sapienza)  
Contrari n.2 ( Polizzi A. e Vaccaro )

#### **Articolo 10**

Favorevoli n.7(L Gaio, G.N. Brusca, F.Donato, R.Geloso, S.M.Gambi, P.A.Polizzi, C. Sapienza)  
Contrari n.2 ( Polizzi A. e Vaccaro )

#### **Articolo 11**

Favorevoli n.7(L Gaio, G.N. Brusca, F.Donato, R.Geloso, S.M.Gambi, P.A.Polizzi, C. Sapienza)  
Contrari n.2 ( Polizzi A. e Vaccaro )

#### **Articolo 12**

Favorevoli n.7(L Gaio, G.N. Brusca, F.Donato, R.Geloso, S.M.Gambi, P.A.Polizzi, C. Sapienza)  
Contrari n.2 ( Polizzi A. e Vaccaro )

**il Dott. Coraci** ribadisce che trattasi di un regolamento presentato che ricalca quello esistente, è una mera riproposizione di quello esistente aggiornato per alcune parti.

**Il Consigliere A.Polizzi** ritiene strano che i consiglieri di maggioranza non manifestino sensibilità verso i cittadini e lo stato emergenziale.

**Il Dott. Coraci** puntualizza che sono prestazioni che devono essere coperte e quindi più alte sono le riduzioni più altri devono concorrere a contribuire a finanziare la riduzione stessa, non sono riduzioni che trovano copertura nel bilancio comunale con altre entrate, ma sono riduzioni che devono essere coperte sempre dalla Tari.

**Il Consigliere A.Polizzi** interviene dicendo “oggi è il 9 luglio appena due giorni fa, precisamente il 7 Luglio il Comune di Giardinello, per l'ennesima volta, è stato individuato come Comune virtuoso, addirittura sembrerebbe essersi collocato al settimo posto per aver effettuato una differenziata nella misura dell'84,3%, quindi superando la soglia del 65%.

Mi sembra di capire che i nostri rappresentanti, il 17 luglio andranno a Catania per ricevere premiazione da parte del Presidente della Regione, questo riconoscimento naturalmente non è solo formale , ma anche di natura economica, quindi non so quale sarà l'importo di quest'anno e non so come sono stati utilizzati tutti i premi degli anni precedenti.

Ci stiamo trovando oggi a differenza di 2 giorni in un Consiglio Comunale ad approvare un regolamento sull'applicazione del tributo sui rifiuti, dove sostanzialmente si verranno ad aumentare le tariffe sui rifiuti, a ridurre le ipotesi di riduzione, di agevolazioni e di esenzione e non sappiamo questi fondi premiali come verranno utilizzati dal Comune e come sono stati utilizzati quelli pregressi.

Sappiamo per certo che si tratta di fondi liberi, in maniera generale destinati a migliorare il servizio, quindi, non diciamo che servono per abbassare l'imposta, ma in qualche maniera a premiare questo popolo che fa la differenziata in maniera corretta” .

**Interviene il Consigliere Brusca** chiedendo al dott. Coraci di chiarire ciò che ha detto il Consigliere A.Polizzi.

**Il Dott. Coraci** interviene dichiarando: “su questo aspetto c'è da dire un paio di cose, innanzitutto la premialità data dalla Regione ai comuni che raggiungono la soglia minima del 65% per la

differenziata nel corso degli anni si è drasticamente ridotta perchè più comuni raggiungono quella soglia, la platea aumenta a invarianza di stanziamento da parte della Regione. La platea dei Comuni si è notevolmente allargata, per cui l'ultimo anno siamo arrivati ad avere una premialità di circa 40,000 € e più si va avanti più si riduce.

Sono somme servite esclusivamente a finanziare il bilancio e sostanzialmente a finanziarne le spese, perchè questo comune per sua sfortuna non ha nulla da finanziare che non siano spese obbligatorie e aggiungo, sottolineandolo, che non riesce a coprire più neanche le spese obbligatorie, anche in virtù di una elevatissima esposizione debitoria derivante dall'accertamento straordinario dei residui che hanno fatto scaturire in questo comune un disavanzo dall'accertamento medesimo spropositato rispetto alle dimensioni dell'Ente, tale, a mio avviso, da destare approfondimenti in chi, amministratori o funzionari, voglia andare a verificare come mai questo debito così rilevante sia sorto nel corso degli anni.

Ragion per cui, uno dei motivi per cui questo comune è in difficoltà, non solo è questo, ma ce ne sono altri, tra cui il fatto che questo ente non ha entrate proprie di carattere extra tributario, associato al fatto che deve coprire almeno all'anno 31.300,00 € di disavanzo scaturente dall'accertamento cui sopra detto. Tutto ciò fa sì che questo comune non può permettersi in nessuna maniera di finanziare spese che non siano obbligatorie, non riuscendo neanche con le entrate tributarie, che sono a livello massimo, a garantire le stesse.

Fatto sta inoltre che in questi ultimi anni sono scaturiti debiti fuori bilancio ex art.194 comma 1 lettera e) diversi dalla fattispecie della lettera a).

Ciò anche in virtù delle scelte operate e legittimamente valutate da questo Consiglio Comunale.

**Interviene il Consigliere Brusca** rivolgendosi al Dr. Coraci di chiarire il debito che abbiamo ereditato.

**Risponde dott. Coraci** precisando che a quanto già detto va aggiunto che tutto ciò comporta l'esigenza di mantenere elevati gli equilibri.

Continua dicendo che tutto ciò comporta l'esigenza di mantenere elevati i livelli di pressione tributaria, oltre a contrastare la elusione e l'evasione, cosa fatta essendo stati effettuati solleciti a Riscossione Sicilia al fine di porre in essere procedure esecutive per le ipotesi di mancato pagamento soprattutto nei confronti di contribuenti medio grandi.

Si riprende quindi con l'esame degli articoli del regolamento.

#### **Articolo 13**

Favorevoli n.7(L Gaio, G.N. Brusca, F.Donato, R.Geloso, S.M.Gambi, P.A.Polizzi, C. Sapienza)

Contrari n.2 ( Polizzi A. e Vaccaro )

#### **Articolo 14**

Favorevoli n.7(L Gaio, G.N. Brusca, F.Donato, R.Geloso, S.M.Gambi, P.A.Polizzi, C. Sapienza)

Contrari n.2 ( Polizzi A. e Vaccaro )

#### **Articolo 15**

Favorevoli n.7(L Gaio, G.N. Brusca, F.Donato, R.Geloso, S.M.Gambi, P.A.Polizzi, C. Sapienza)

Contrari n.2 ( Polizzi A. e Vaccaro )

#### **Articolo 16**

Favorevoli n.7(L Gaio, G.N. Brusca, F.Donato, R.Geloso, S.M.Gambi, P.A.Polizzi, C. Sapienza)

Contrari n.2 ( Polizzi A. e Vaccaro )

#### **Articolo 17**

##### Emendamento del consigliere Gaio

Il Consigliere proponente illustra l'emendamento precisando che con esso si vuole venire incontro ai cittadini proponendo la rateizzazione.

**Il Consigliere A.Polizzi** precisa che le rate di acconto sono determinate nel rispetto del comma 2

Si vota l'emendamento approvato ad unanimità

Si vota art. 17 come emendato approvato ad unanimità

**Articolo 18**

Favorevoli n.7(L Gaio, G.N. Brusca, F.Donato, R.Geloso, S.M.Gambi, P.A.Polizzi, C. Sapienza)  
Contrari n.2 ( Polizzi A. e Vaccaro )

**Articolo 19**

Favorevoli n.7(L Gaio, G.N. Brusca, F.Donato, R.Geloso, S.M.Gambi, P.A.Polizzi, C. Sapienza)  
Astenuti n.2 ( Polizzi A. e Vaccaro )

**Articolo 20**

Favorevoli n.7(L Gaio, G.N. Brusca, F.Donato, R.Geloso, S.M.Gambi, P.A.Polizzi, C. Sapienza)  
Astenuti n.2 ( Polizzi A. e Vaccaro )

**Articolo 21**

Favorevoli n.7(L Gaio, G.N. Brusca, F.Donato, R.Geloso, S.M.Gambi, P.A.Polizzi, C. Sapienza)  
Contrari n.2 ( Polizzi A. e Vaccaro )

**Articolo 22**

Favorevoli n.7(L Gaio, G.N. Brusca, F.Donato, R.Geloso, S.M.Gambi, P.A.Polizzi, C. Sapienza)  
Astenuti n.2 ( Polizzi A. e Vaccaro )

**Articolo 23**

Favorevoli n.7(L Gaio, G.N. Brusca, F.Donato, R.Geloso, S.M.Gambi, P.A.Polizzi, C. Sapienza)  
Astenuti n.2 ( Polizzi A. e Vaccaro )

**Articolo 24**

Favorevoli n.7(L Gaio, G.N. Brusca, F.Donato, R.Geloso, S.M.Gambi, P.A.Polizzi, C. Sapienza)  
Astenuti n.2 ( Polizzi A. e Vaccaro )

**Articolo 25**

Favorevoli n.7(L Gaio, G.N. Brusca, F.Donato, R.Geloso, S.M.Gambi, P.A.Polizzi, C. Sapienza)  
Astenuti n.2 ( Polizzi A. e Vaccaro )

**Articolo 26**

Favorevoli n.7(L Gaio, G.N. Brusca, F.Donato, R.Geloso, S.M.Gambi, P.A.Polizzi, C. Sapienza)  
Astenuti n.2 ( Polizzi A. e Vaccaro )

Concluso l'esame dei singoli articoli, **il Presidente** propone la votazione del regolamento come presentato dall'ufficio ed emendato in aula.

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano

Favorevoli n.7(L Gaio, G.N. Brusca, F.Donato, R.Geloso, S.M.Gambi, P.A.Polizzi, C. Sapienza)  
Contrari n.2 ( A.Polizzi e Vaccaro ).

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

- Esaminata la proposta ed i pareri favorevoli espressi sulla stessa,
- Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;
- Visti i vigenti Regolamenti dei lavori consiliari e Statuto;
- Visto il D.Lgs. 269/2000, ss.mm.ii.;

Con votazione espressa dagli 9 consiglieri presenti e votanti, n. 9 voti favorevoli espressi per alzata di mano, (L.Gaio, G.Brusca, C. Sapienza, F.Donato, P.A.Polizzi, Gambi Salvina M, Geloso R. Vaccaro A., Polizzi A ) assenti n. 1( M. Cucchiara) su proclamazione del Presidente

**DELIBERA**

Di approvare la proposta :“ Approvazione regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti solidi urbani – TARI”.

Si passa alla trattazione del successivo punto dell'o.d.g.

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 30/4/1991 n.10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, propone l'adozione della presente proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Approvazione regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti solidi urbani -Tari".

**Premesso che:**

- a decorrere dal 1° gennaio 2014, è stata istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti (TARI), a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.
- l'applicazione della TARI è disciplinata dall'art. 1, commi 641 – 668 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme di cui al D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999, con particolare riferimento all'applicazione dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd e dal presente Regolamento.
- le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

**Premesso** che con deliberazione della Commissione Straordinaria, nelle funzioni di C. C., n. 7 del 26.09.2014 è stato approvato il regolamento per l'istituzione e l'applicazione della IUC nella sua componente TARI;

**Richiamato**

- l'art. 52 del d. lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

**Dato** atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che *il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all' articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;*

**Richiamato** in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

**Visto** lo schema di regolamento comunale Tari composto da n. 26 articoli, allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

**Visto** l'art. 107 del d. l. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020, con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali è stato differito al 31.07.2020;

**CONSIDERATO** che:

▪ ai sensi del comma 652 legge 147/2013, modificato dall'art. 57-bis decreto Legge 26/10/2019 n. 124 si tiene conto che... "nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n.158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere fino a diversa regolamentazione disposta dall'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n.205 per gli anni a decorrere dal 2014 l'adozione dei coefficienti di cui alla tabella 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.15 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

▪ le tariffe si dividono in domestiche e non domestiche e che ai sensi dell'art. 4 comma 2, del citato D.P.R. 158/1999 "l'Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali";

**VISTO** il comma 767 dell'art. 1 della legge 27/12/2019 n. 160 con il quale si stabilisce che le aliquote ed i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Ministero dell'economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

**RICHIAMATA** la delibera Arera n 158 del 05/05/2020 con la quale, in relazione alla situazione emergenziale derivante dalla pandemia da coronavirus, l'Autorità de-quo ha fornito indicazioni ai Comuni circa le riduzioni tari da accordare, per l'anno 2020, alle utenze non domestiche (soggette a limitazioni/restrizioni) ed alle utenze domestiche disagiate, ipotizzando una riduzione del 25% della quota variabile anche se, per le utenze domestiche, il tutto subordinato all'ISEE;

**PRESO** a tal fine atto:

▪ dell'art. 106, c. 1, del d. l. n. 34/2020 che così recita: "*Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 3 miliardi di euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in favore di province e città metropolitane. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2020, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti di ciascun comparto del fondo di cui al presente articolo sulla base degli effetti dell'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle minori spese, e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese, valutati dal tavolo di cui al comma 2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al periodo precedente, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, una quota pari al 30 per cento della componente del fondo spettante a ciascun comparto è erogata a ciascuno degli enti ricadenti nel medesimo comparto, a titolo di acconto sulle somme spettanti, in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 di cui al titolo I e alle tipologie 1 e 2 del titolo III, come risultanti dal SIOPE. A seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese da effettuare entro il 30 giugno 2021, si provvede all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti mediante apposite rimodulazione dell'importo. All'onere di cui al presente comma, pari a 3,5 miliardi di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265";*

▪ dell'art. 11 della l. r. n. 9/2020 che così recita: "*È istituito presso l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica il "Fondo perequativo degli enti locali", con una dotazione di 300 milioni di euro, cui si fa fronte con le risorse dei Fondi extraregionali e del POC 2014/2020 secondo il comma 2 dell'articolo 5.*

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate alla compensazione delle minori entrate dei Comuni che:



a) dispongono l'esenzione o la riduzione di tributi locali dovuti da operatori economici, prioritariamente alberghi e strutture ricettive, nonché per le concessioni di suolo pubblico destinate all'esercizio di attività di bar, ristoranti e attività turistiche;

b) dispongono l'esenzione o la riduzione di tributi locali nonché canoni di utilizzo dovuti da operatori economici, enti e associazioni per l'uso di immobili destinati a sale cinematografiche e teatri pubblici e privati o per l'uso di strutture ed impianti sportivi pubblici e privati;

c) concedono gratuitamente ai soggetti di cui alla lettera a) un aumento pari al 50 per cento del suolo pubblico al fine di consentire il rispetto delle distanze derivante dalle misure di contenimento dell'emergenza Covid-19.

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano per il periodo in cui le suddette attività risultino sospese o soggette a limitazione a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19";

Preso atto che con nota prot. n. 4093 del 10.03.2020, è stato richiesto il parere del revisore dei Conti;

Visto il parere del Revisore dei Conti allocato al prot. c.le al n. 4263 del 16.03.2020;

Preso atto che con nota prot. n. ~~7023~~ del 05.06.2020 ed in relazione alla proposta di integrazione degli artt. 12 (comma 7-bis) e 17 (comma 3-bis), è stato chiesto nuovo parere al Revisore dei Conti;

Visto, altresì, il successivo parere del Revisore dei Conti, allocato al prot. c.le al n. ~~7125~~ del 11.06.2020;

Visti inoltre:

- l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;
- lo Statuto Comunale;

#### **PROPONE DI DELIBERARE**

Per le motivazioni di cui in premessa e che qui di seguito devono intendersi integralmente richiamate e trascritte:

1. **di revocare** la delibera della Commissione Straordinaria, nelle funzioni di C. C., n. 7 del 26.09.2014 di approvazione del regolamento IUC nella sua componente TARI, così come modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 14.05.2015 e n. 21 del 26.03.2018;
2. **di approvare** il "Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti solidi urbani- Tari" come da allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che si compone di n. 26 articoli;
3. **di prendere** atto che il predetto regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2020;
4. **di trasmettere** lo stesso al Ministero Economia e Finanze ai sensi dell'art. 15-bis della L. n. 58/2019 e con le modalità ivi stabilite.

**Il Responsabile del Settore Economico Finanziario**  
**dr. Gianluca Coraci**

#### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi della Legge 142/1990, art. 53, come recepita dalla L.R. 48/1991, e s.m.i. si esprime parere favorevole in ordine alle regolarità tecniche.

**Il Responsabile del Settore Economico Finanziario**  
**dr. Gianluca Coraci**

## **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/2000.

**Il Responsabile del Settore Economico Finanziario**  
**dr. Gianluca Coraci**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la su riportata proposta di deliberazione corredata dai relativi pareri espressi ai sensi dell'art.12 della L.R. 30/2000;  
Vista la l.r. 3/12/91 n.44 sul controllo degli atti del Comune,

### **DELIBERA**

Di approvare la su riportata proposta di deliberazione, dando mandato al settore proponente di porre in essere tutti gli atti ad essa correlati.  
Di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 della l. r. n. 44/1991.



# COMUNE DI GIARDINELLO

Città Metropolitana di Palermo

Prot. n.

7575

del 22.06.2020

Al sig. Presidente del Consiglio Comunale

AL DOTT. COLACI

ALCA DOTT. FARRINO

Oggetto: Emendamento alla proposta deliberativa di C. C. avente ad oggetto "approvazione regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti solidi urbani - tari".

Il sottoscritto Consigliere Comunale sig. Lino Gaio presenta il seguente emendamento alla proposta deliberativa in oggetto indicata:

- all'art. 17, c. 3-bis, dello schema di regolamento "sostituire la data del 31.10 con quella del 30.11; inserire la terza rata al 31.01.2021 e la rata di saldo al 31.03.2021 (in luogo del 31.12.2020) sulla base delle nuove tariffe /agevolazioni, ove deliberate".

Il Consigliere Comunale



# COMUNE DI GIARDINELLO

Città Metropolitana di Palermo

Prot. n.

7575

del 22.06.2020

Al sig. Presidente del Consiglio Comunale

AL DON. COLACI


ALCA DON. PARRINO

Oggetto: Emendamento alla proposta deliberativa di C. C. avente ad oggetto "approvazione regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti solidi urbani - tari".

Il sottoscritto Consigliere Comunale sig. Lino Gaio presenta il seguente emendamento alla proposta deliberativa in oggetto indicata:  
- all'art. 17, c. 3-bis, dello schema di regolamento "sostituire la data del 31.10 con quella del 30.11; inserire la terza rata al 31.01.2021 e la rata di saldo al 31.03.2021 (in luogo del 31.12.2020) sulla base delle nuove tariffe /agevolazioni, ove deliberate".


Il Consigliere Comunale

*VPD, si esprime per favorevole l'approvazione  
fornire e confermare.*



COMUNE DI GIARDINELLO  
(Città metropolitana di Palermo)

Verbale n. 17 del 22/06/2020

 <b>Comune di Giardinello</b> Città Metropolitana di Palermo
23 GIU 2020
Prot. N. 7583

PARERE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI DEL COMUNE

**Oggetto:** PARERE SU EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DELIBERA DI C.C.-APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER APPLICAZIONE TASSA SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARI.

L'anno 2020 addì 22 del mese di **Giugno**, il Revisore Legale dei Conti del Comune di Giardinello (PA), Dott.ssa Vita Alba Parrino, nominata con Delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 24/10/2017 esecutiva dal 07/11/2017.


- Premesso che tramite PEC in data 22.06.2020 ha ricevuto un "EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DELIBERA DI C.C. APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER APPLICAZIONE TASSA SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARI" ;
- Esaminato il suddetto emendamento prot. N. 7575 del 22.6.2020 presentato dal Consigliere Comunale Gaio Lino;
- Considerato il Controllo del Responsabile del Settore Economico Finanziario Dott. Gianluca Coraci;
- Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile del Settore Economico Finanziario Dott. G. Coraci su tale emendamento;

Visto quanto sopra,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

SU "EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DELIBERA DI C.C. APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER APPLICAZIONE TASSA SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI TARI" del Consigliere Comunale Gaio Lino.

Alcamo, li 22/06/2020

  
Il Revisore Unico dei Conti  
Dott.ssa Vita Alba Parrino



# COMUNE DI GIARDINELLO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL  
TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)

## INDICE

<b>TITOLO I.....</b>	<b>3</b>
<b>DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>	<b>3</b>
ART. 1 – OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO.....	3
ART. 2 – ISTITUZIONE DELLA TARI.....	3
ART. 3 – PRESUPPOSTO OGGETTIVO DELLA TARI.....	4
ART. 4 - Servizio di igiene urbana.....	4
<b>TITOLO II.....</b>	<b>5</b>
<b>SOGGETTO ATTIVO E PASSIVO DEL TRIBUTO.....</b>	<b>4</b>
ART. 5 – SOGGETTO ATTIVO DEL TRIBUTO.....	5
ART. 6 – SOGGETTO PASSIVO DEL TRIBUTO.....	5
<b>TITOLO III.....</b>	<b>5</b>
<b>DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL TRIBUTO.....</b>	<b>5</b>
ART. 7 – DECORRENZA DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI.....	5
ART. 8 – COMMISURAZIONE E GETTITO COMPLESSIVO DEL TRIBUTO ANNUALE.....	6
<b>TITOLO IV.....</b>	<b>6</b>
<b>ESCLUSIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI.....</b>	<b>6</b>
ART. 9 – ESCLUSIONE DAL TRIBUTO.....	6
ART. 10 – RIFIUTI SPECIALI.....	7
ART. 11 – ESENZIONE DAL TRIBUTO.....	7
ART. 12 – RIDUZIONI TARIFFARIE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D’USO.....	8
ART. 13 – CLASSIFICAZIONE DELLE SUPERFICIE TASSABILI.....	9
<b>TITOLO V.....</b>	<b>10</b>
<b>DENUNCIA, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, RIMBORSI, SANZIONI E CONTENZIOSO.....</b>	<b>10</b>
ART. 14 – DENUNCIA DI INIZIO OCCUPAZIONE O CONDUZIONE, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE.....	10-11
ART. 15 – MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE.....	12
ART. 16 – TRIBUTO GIORNALIERO DI SMALTIMENTO.....	13
ART. 17 – RISCOSSIONE.....	13
ART. 18 – SGRAVIO O RIMBORSO DEL TRIBUTO.....	14
ART. 19 – FUNZIONARIO RESPONSABILE.....	14
ART. 20 – MEZZI DI CONTROLLO.....	14
ART. 21 – SANZIONI.....	15
ART. 22 – RAVVEDIMENTO OPEROSO.....	15
ART. 23 -CONTENZIOSO.....	16
<b>TITOLO VI.....</b>	<b>16</b>
<b>DISPOSIZIONI FINALI.....</b>	<b>16</b>
ART. 24 – NORMATIVA DI RINVIO.....	16
ART. 25 – NORME ABROGATE.....	16
ART. 26 – EFFICACIA DEL REGOLAMENTO.....	16

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1 – Oggetto e scopo del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 e dalla L.R. 54/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, l'istituzione e l'applicazione, nel Comune di Giardinello, della Tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi dell'art. 1, comma 639 L. 147/2013.
2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, la L. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, nonché la vigente legislazione regionale, tra cui in particolare la L. R. n. 31/2007 e successive modificazioni, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione, il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani a livello di sotto ambito territoriale ottimale (di seguito, in breve "Regolamento di gestione") e le determinazioni dell'Autorità d'ambito (Regione).

#### **Art. 2 – Istituzione della TARI**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è stata istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti (TARI), a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.
2. Ai fini dell'individuazione dei rifiuti assimilati agli urbani, si fa riferimento all'apposito elenco riportato nell'ambito del Regolamento di gestione.
3. L'applicazione della TARI è disciplinata dall'art. 1, commi 641 – 668 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme di cui al D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999, con particolare riferimento all'applicazione dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd e dal presente Regolamento. A tal fine, nelle more della revisione del regolamento di cui al DPR n. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'art. 1, c. 527, della L. n. 205/2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato



regolamento di cui al DPR n. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

4. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

### **Art. 3 – Presupposto oggettivo della TARI**

1. La TARI è dovuta per il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento di gestione.  
A tal fine, si considerano imponibili tutti i vani comunque denominati, chiusi o chiudibili verso l'esterno, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione e l'uso, con la sola esclusione delle superfici espressamente indicate dal presente Regolamento.  
Si considerano altresì imponibili tutte le aree scoperte operative, comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti assimilati agli urbani, con l'eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e delle aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. La superficie imponibile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica professionale, il tributo è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo e dell'individuazione della categoria di appartenenza, si fa riferimento alle diverse ripartizioni interne dell'immobile e, solo ove tale suddivisione non sia possibile, alla destinazione d'uso complessiva e/o prevalente dell'immobile o dell'area.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo o a qualsiasi altro uso adibite con area scoperta di pertinenza, il tributo è dovuto anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione o alle altre unità immobiliari sopra richiamate.

### **Art. 4 – Servizio di igiene urbana**

1. Il servizio di igiene urbana è disciplinato con apposito Regolamento di gestione adottato ai sensi delle normative vigenti, nonché alle disposizioni dettate dalla L.R. 31/2007, a cui si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione del tributo.
2. Il tributo è applicato per intero anche nelle zone esterne alla perimetrazione in cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti, come individuata nell'ambito del Regolamento di gestione, quando, di fatto, il servizio sia attuato.
3. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti avviati allo smaltimento nei centri di raccolta più vicini.

## **TITOLO II**

### **SOGGETTO ATTIVO E PASSIVO DEL TRIBUTO**

#### **Art. 5 – Soggetto attivo del tributo**

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

#### **Art. 6 – Soggetto passivo del tributo**

1. La TARI è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al presente articolo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.
3. Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti.
4. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.
5. Per le parti comuni di condominio individuate dall'articolo 1117 cod. civ. ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'art. 4, comma 1, lett. g) D.Lgs. 114/1998, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

### **TITOLO III**

#### **DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL TRIBUTO**

##### **Art. 7 – Decorrenza del tributo sui rifiuti**

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'utenza, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree soggetti al tributo, ove non tempestivamente denunciata oppure ove la denuncia sia stata omessa, comporta il diritto alla cessazione dell'applicazione del tributo a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della tardiva denuncia di cessazione, ovvero dal giorno successivo all'accertata cessazione da parte dell'Ufficio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree scoperte soggetti al tributo.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nei termini previsti dal presente regolamento con riferimento all'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per la annualità successive, ove l'utente che ha tardivamente prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree imponibili, ovvero qualora il tributo sia stato assolto dell'utente subentrante.

##### **Art. 8 – Commisurazione e gettito complessivo del tributo annuale**

1 Ai sensi dell'art. 1, comma 652 L. 147/2013, la TARI è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività

svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, avvalendosi altresì dei criteri determinati dal D.P.R. 158/1999 ed assicurando, ove possibile, agevolazioni per le utenze domestiche, ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013.

2 Il comma 652 prevede che il comune, "in alternativa" all'utilizzo dei criteri di cui al Dpr n. 158 del 1999 e nel rispetto del principio comunitario di "chi inquina paga", possa commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea possono essere determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

## **TITOLO IV**

### **ESCLUSIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI**

#### **Art. 9 – Esclusione dal tributo**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura, come luoghi impraticabili, interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti.

Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, centrali frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a metri 1,60, nel quale non sia possibile la permanenza;
- c) balconi e terrazze scoperti.

1. Non sono altresì soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati, come locali con presenza sporadica dell'uomo o di produzione a ciclo chiuso, che non comportino la produzione di rifiuti in quantità apprezzabile.

2. Sono altresì esclusi, ai sensi di tale disposizione, le parti degli impianti sportivi riservate all'esercizio dell'attività da parte dei soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali coperti, mentre rimangono imponibili tutte le superfici accessorie accessibili al pubblico ovvero destinate ad uso strumentale all'attività sportiva ovvero ancora le aree attrezzate per lo svolgimento dell'attività sportiva.

4. Non sono infine soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti perché risultanti in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.

Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:

- a) unità immobiliari ad uso abitativo che risultino contestualmente chiuse, disabitate, prive di utenze (acqua, gas, energia elettrica) e di qualsiasi mobilio/arredo;
  - b) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione e in costruzione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.
5. Le circostanze di cui al precedente comma comportano la non assoggettabilità al tributo soltanto qualora siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente accertate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
6. Infine, sono esclusi dal tributo i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati da avviarsi allo smaltimento, per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

#### **Art. 10 – Rifiuti speciali**

1. Nella determinazione della superficie imponibile non si tiene conto di quella parte di essa, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, pericolosi o non pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, in base alle norme vigenti.
2. Per le categorie di attività produttive di rifiuti speciali e/o pericolosi, in presenza di locali e/o aree scoperte operative nei quali avvenga una contestuale produzione di rifiuti urbani e assimilati e di rifiuti speciali e/o pericolosi, la tariffa può essere ridotta, limitatamente alla sola parte variabile della tariffa, di una quota pari alla percentuale di incidenza del peso del rifiuto speciale sul totale della produzione di rifiuti generati nei locali, come stimati ai fini della determinazione tariffaria, sulla base di apposita documentazione, da allegarsi alla denuncia di occupazione ovvero ad altra specifica istanza di riduzione della tariffa, da cui risulti l'effettiva produzione di rifiuti speciali.
3. Sono esclusi dall'applicazione della detassazione per produzione di rifiuti speciali i locali adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producono tali tipologie di rifiuti.
4. Il produttore di rifiuti speciali è comunque tenuto ad individuare esattamente nella denuncia di occupazione la superficie dei locali destinati alla produzione dei rifiuti speciali, nonché la tipologia dello stesso. In mancanza di tali indicazioni, su richiesta del contribuente, potrà essere applicata la procedura di detassazione prevista dal presente articolo per le superfici ove risulti difficile determinare la parte in cui si producono di regola rifiuti speciali.

#### **Art. 11 – Esenzione dal tributo**

1. Sono esentati dal pagamento del tributo:

- a) I locali od aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- b) I locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal comune , adibiti esclusivamente a compiti istituzionali.

### **Art. 12 – Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d'uso**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, la TARI è ridotta nel modo seguente:

- a) del 10% per la prima abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo e per le ulteriori abitazioni tenute a disposizione da parte dello stesso soggetto passivo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
- b) del 10% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività. La presente riduzione non è cumulabile con quella prevista a favore degli immobili situati in zone esterne al centro abitato, in cui il servizio sia limitato a periodi stagionali;
- c) del 10% per l'immobile utilizzato quale abitazione principale da parte di imprenditore agricolo, con esclusivo riferimento alla parte abitativa.
- d) del 10% per abitazioni con unico occupante.
- e) del 10% per gli utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera a) , risieda o abbia la dimora , per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale.

2. Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione, nei termini previsti dal presente Regolamento per la presentazione della denuncia di variazione, pena il recupero del maggior tributo dovuto, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia.

c. 3 - Fermo restando l'assoggettamento delle utenze non domestiche al servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani di cui al presente regolamento, in favore di tali utenze ed ai fini d'incentivare il raggiungimento di più elevati livelli percentuale di raccolta differenziata, è riconosciuta una riduzione, sulla sola parte variabile del tributo e nella misura del 25%, al verificarsi delle seguenti condizioni, in mancanza delle quali si procederà al recupero dell'agevolazione concessa:

- sottoscrizione da parte delle utenze de quo, di apposita convenzione con società appositamente autorizzate, ex D. Lgs 152/2006, ai fini della raccolta della plastica, vetro, cartone, lattine, legno, carta, giornali, alluminio, che in ogni caso non siano classificati o classificabili come rifiuto indifferenziato o speciale;
- richiesta di riduzione all'Ente, da presentare entro il 30.04 dell'anno di riferimento (per il solo anno 2015 la richiesta va presentata entro il 31.07), corredando la stessa di copia del contratto sottoscritto, il quale deve prevedere almeno n. trenta interventi su base annua (per il solo 2015 almeno venti interventi);
- presentazione all'Ente, entro il 31.01 dell'anno successivo, della documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento (copia autenticata dei formulari).

c. 4 - Le riduzioni di cui al presente articolo sono concessi a domanda degli interessati, da presentarsi entro il 30.04 di ciascun anno. In caso di tardiva presentazione, esse avranno effetto dal 01.01 dell'anno successivo.

c. 5.- I contribuenti, in quanto conduttori di utenza domestica ed iscritti all'albo dei compostatori, hanno diritto, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento comunale approvato con delibera di C. C. n. 14/2018 e con particolare riferimento all'art. 8 dello stesso, alla riduzione del 15% sulla sola quota variabile della Tari.

c. 6.- Per usufruire della riduzione, i contribuenti dovranno presentare apposita istanza allegando, solo qualora la compostiera sia stata acquistata dagli stessi, copia della fattura od altro documento fiscale che attesti, in capo alla persona fisica ovvero al condominio, l'avvenuto acquisto.

c. 7- .L'istanza dovrà essere presentata entro il 31.03 di ogni anno ed a valere per lo stesso anno d'imposta.

c. 7-bis. Esclusivamente per l'anno 2020 e tenuto conto dell'emergenza epidemiologica Covid 19, la quota variabile delle utenze non domestiche che rientravano tra quelle per le quali è stata disposta la sospensione temporanea dell'attività a seguito dei dpcm governativi, è ridotta del 25%. Sempre per le motivazioni di cui al primo capoverso del presente comma, la quota variabile delle utenze domestiche adibite ad abitazione principale del nucleo familiare, è ridotta del 25% a condizione che l'Isee del predetto nucleo (relativo all'anno d'imposta 2018) sia inferiore ad € 6.000,00.

I soggetti di cui al precedente capoverso, per usufruire dell'agevolazione de-quo, dovranno presentare apposita istanza, allegando copia dell'Isee, entro il termine perentorio del 30.09.2020.

### **Art. 13 – Classificazione delle superfici tassabili**

1.Per le utenze domestiche di soggetti residenti, ad ogni abitazione nella quale risiedono anagraficamente ed alla relativa pertinenza come definita all'ultimo capoverso del presente comma, si applica la tariffa corrispondente al numero di occupanti del nucleo familiare del contribuente, individuato dal numero dei soggetti coabitanti che vi risiedono, così come risultanti dall'anagrafe del Comune. Qualora le unità immobiliari di cui al presente comma siano possedute o occupate o comunque detenute da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio. Per le utenze di cui al presente comma, costituiscono pertinenza di ogni abitazione, nel rispetto dell' art.817 del codice civile, gli immobili, dichiarati come tali dallo stesso contribuente, classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una, purchè dichiarate separatamente in catasto rispetto all'abitazione.

2.Nella pertinenza, così come definite al comma 1, si applica solo la quota fissa in ragione dello stesso numero di occupanti dell'abitazione, come fissato al precedente comma.

3.Per le utenze domestiche di soggetti non residenti anagraficamente nell'unità abitativa considerata né in un altro immobile del Comune, il numero degli occupanti è determinato,

convenzionalmente, nel numero di due. Per le relative pertinenze, si applica solo la quota fissa in ragione del numero di componenti di cui al presente comma.

4. Per le utenze domestiche di soggetti che risiedono anagraficamente nel Comune di Giardinello, riferite ad immobili comunque diversi dall'abitazione principale (cosiddette seconde case), il numero degli occupanti è stabilito per come indicato al comma 1 del presente articolo, ma la sola quota variabile è ridotta del 25% non potendo comunque essere inferiore alla corrispondente quota per un solo occupante.

5. La composizione del nucleo familiare, così come risultante all'anagrafe comunale, è quella risultante al 31.12 dell'anno precedente rispetto al quale necessita approvare/variare le relative tariffe.

6. Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree, diversi dalle utenze domestiche, sono suddivisi, secondo l'uso cui sono destinati, nelle seguenti 21 categorie:

	<b>CATEGORIE</b>
1^	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2^	Campeggi, distributori carburanti
3^	Stabilimenti balneari
4^	Esposizioni, autosaloni
5^	Alberghi con ristorante
6^	Alberghi senza ristorante
7^	Case di cura e riposo
8^	Uffici, agenzie, studi professionali
9^	Banche ed istituti di credito
10^	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11^	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenza
12^	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13^	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14^	Attività industriali con capannoni di produzione
15^	Attività artigianali di produzione beni specifici
16^	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17^	Bar, caffè, pasticceria
18^	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19^	Plurilicenze alimentari e/o miste
20^	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21^	Discoteche, night club

## **TITOLO V**



## **DENUNCIA, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, RIMBORSI, SANZIONI E CONTENZIOSO**

### **Art. 14 – Denuncia di inizio occupazione o conduzione, di variazione e di cessazione**

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono presentare denuncia, redatta sull'apposito modello predisposto dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dell'immobile.
2. La denuncia è obbligatoria nel caso di detenzione o occupazione di qualsiasi tipo di locale o area assoggettabili a tributo, ad eccezione dei soli casi di esclusione previsti dal presente Regolamento, per cui non sia espressamente richiesta la presentazione della denuncia.  
Ai fini dell'applicazione del tributo, la denuncia, redatta su modello messo a disposizione dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente, ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimasti invariati.  
Ai fini dell'applicazione del tributo sui rifiuti si considerano le superfici già dichiarate od accertate ai fini TARI, ove non siano intervenute variazioni tali da incidere sull'applicazione del tributo.
3. Le eventuali modifiche apportate ai locali ed alle aree soggette al tributo devono essere denunciate entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è intervenuta la modifica.
4. La denuncia deve essere presentata:
  - a) per le utenze domestiche:
    - nel caso di residenti, dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda anagrafica di convivenza;
    - nel caso di non residenti, dal conduttore, occupante o detentore di fatto;
  - b) per le utenze non domestiche, dalla persona fisica o dal rappresentante legale o negoziale della persona giuridica legalmente responsabile dell'attività svolta nei locali e/o nelle aree scoperte ad uso privato.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'art. 4, comma 1, lettera g), del D. Lgs. n. 114/1998, è fatto obbligo al soggetto che gestisce i servizi comuni (amministratore del condominio nel caso di alloggi in condominio, gestore o amministratore nel caso di centri commerciali o multiproprietà), di presentare al Servizio gestione rifiuti o tributi competente, entro il venti gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e delle aree soggette ad imposizione, che ha effetto anche per gli anni successivi, purché non vi sia variazione nelle generalità degli occupanti o detentori.

6. Nel caso in cui i soggetti sopra indicati non provvedano a presentare la prescritta denuncia di occupazione, l'obbligo di denuncia si estende agli eventuali altri soggetti che occupano o detengono conducano i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.
7. La denuncia deve essere presentata al Servizio gestione rifiuti o tributi competente, anche mediante spedizione a mezzo posta raccomandata, a mezzo fax, ovvero avvalendosi delle eventuali modalità telematiche di trasmissione messe a disposizione dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente. All'atto della presentazione della denuncia viene rilasciata apposita ricevuta, mentre, in caso di spedizione, la denuncia si considera presentata nella data risultante dal timbro postale ovvero risultante dalla ricevuta di invio a mezzo fax o tramite strumento telematico, purché in tale ultima ipotesi vi sia prova dell'avvenuta ricezione della denuncia da parte del destinatario.
8. Il contribuente è responsabile dei dati dichiarati e sottoscritti indicati in denuncia. Le modifiche derivanti da errore nella indicazione della metratura che danno diritto ad una minore imposizione hanno effetto dall'anno successivo alla presentazione dell'istanza di rettifica, a meno che il contribuente non dimostri che l'errore non è a lui attribuibile.
9. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:
  - PER LE UTENZE DOMESTICHE:
    - a) i dati identificativi del soggetto tenuto al pagamento;
    - b) il numero di codice fiscale;
    - c) l'ubicazione dell'immobile e delle sue pertinenze, la superficie assoggettabile al tributo e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo eventualmente apposita planimetria in scala, in caso la denuncia sia legata alla variazione della superficie imponibile;
    - d) la data di inizio o di variazione dell'occupazione, conduzione o della detenzione;
    - e) i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;
    - f) gli estremi catastali dell'immobile, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, ove esistente;
    - g) eventuali situazioni che possano comportare una riduzione della tariffa;
    - h) l'eventuale avvio a recupero dei rifiuti prodotti dall'utente, con indicazione della relativa documentazione probatoria da prodursi a consuntivo;
    - i) nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni l'anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all'uso; ove l'occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l'utente ne abbia fatto menzione nella denuncia originaria, non sarà più dovuta denuncia di occupazione per gli anni successivi, sino all'eventuale presentazione di denuncia di cessazione o variazione.
  - PER LE UTENZE NON DOMESTICHE:

- a) i dati identificativi del soggetto (per le persone giuridiche la ragione sociale e la sede legale) che occupa o conduce i locali;
- b) il numero di Codice fiscale e Partita I.V.A.;
- c) gli estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- d) i dati identificativi del rappresentante legale o Amministratore delegato (codice fiscale, dati anagrafici e luogo di residenza);
- e) l'attività esercitata ed il relativo codice di attività ai fini I.V.A.;
- f) l'indicazione della Categoria di appartenenza dell'immobile, al fine dell'applicazione del tributo sui rifiuti;
- g) l'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo apposita planimetria in scala;
- h) la data di inizio o di variazione dell'occupazione, detenzione o della conduzione;
- i) i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;
- j) gli estremi catastali dell'immobile, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, ove esistente;
- k) l'indicazione dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti speciali che vengono avviati al recupero o smaltimento a cura del produttore;
- l) nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni l'anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all'uso o licenza, da allegare alla denuncia; ove l'occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l'utente ne abbia fatto menzione nella denuncia originaria, non sarà più dovuta denuncia di occupazione per gli anni successivi, sino all'eventuale presentazione di denuncia di cessazione o variazione;
- m) l'indicazione delle tipologie e delle quantità dei rifiuti dichiarate dal subATO, ai sensi del Regolamento di gestione, assimilati ai rifiuti urbani.

10. Il Servizio gestione rifiuti o tributi competente può intervenire direttamente a modificare gli elementi che determinano l'applicazione della tariffa, limitatamente alle variazioni che derivano da elementi rilevati direttamente dall'anagrafe comunale o dai registri degli Enti pubblici, provvedendo in questo caso a comunicare all'utente interessato l'avvenuta variazione, mediante atto formalmente notificato.

### **Art. 15 – Modalità di determinazione della superficie imponibile**

1. In attesa dell'attuazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è

costituita, al pari che per le altre unità immobiliari, da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 646, della L. n. 147/2013, ai fini dell'attività di accertamento, il servizio gestione rifiuti o tributi competente, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138/1998.
3. A fronte di tale disposizione, ove il servizio gestione rifiuti o tributi competente riscontri la presenza sul proprio territorio di unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la cui superficie catastale risulti superiore a quella denunciata ai fini TARI, comprendendo tuttavia nel totale della superficie denunciata anche le parti dell'immobile eventualmente indicate come non suscettibili di produrre rifiuti o esenti dall'imposta, ovvero riscontri la presenza di unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la cui superficie imponibile non risulti registrata presso l'Ufficio del territorio, il servizio gestione rifiuti o tributi competente procede alla modifica d'ufficio delle superfici imponibili, ovvero alla richiesta di presentazione all'Ufficio del territorio della planimetria catastale del relativo immobile, soltanto ove il soggetto passivo d'imposta ovvero il proprietario o titolare di un diritto reale sull'immobile non provveda a presentare apposita denuncia integrativa ai fini del tributo sui rifiuti nel termine di trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte del Servizio gestione rifiuti o tributi competente.
4. La previsione secondo cui la superficie di riferimento ai fini del tributo sui rifiuti non può in ogni caso essere inferiore all'80% della superficie catastale viene allo stesso modo utilizzata per l'accertamento d'ufficio in tutti i casi di immobili non denunciati ai fini TARI, per i quali il soggetto passivo d'imposta non provveda a presentare apposita denuncia integrativa ai fini dello stesso tributo sui rifiuti nel termine di trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte del Servizio gestione rifiuti o tributi competente, ovvero senza necessità di invio di alcuna preventiva comunicazione, nel caso in cui il personale del servizio gestione rifiuti o tributi competente non sia stato posto in condizione di accertare l'effettiva superficie imponibile dell'immobile, una volta esperita la procedura di cui all'art. 1, comma 647 L. n.147/2013.

#### **Art. 16 – Tributo giornaliero di smaltimento**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, o aree gravate da servizi di pubblico passaggio, si applica la TARI in base a tariffa giornaliera, con riferimento alla superficie effettivamente occupata.
2. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di anno solare, anche se ricorrente.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100%.
4. Per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dal gestore del servizio per l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia dell'area mercatale, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata.
5. Nell'eventualità che la classificazione contenuta nel Regolamento manchi di una corrispondente voce di uso, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
6. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, ovvero per l'Imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 D. Lgs. n. 23/2011, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
7. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della tassa o del canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero sui rifiuti deve essere versato direttamente al Servizio gestione rifiuti o tributi competente ovvero al concessionario del servizio.

### **Art. 17 – Riscossione**

1 Per la riscossione del tributo e di quello provinciale, degli accessori e delle sanzioni, si applicano le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti e con le modalità in ultimo stabilite dall'art. 1, c. 688 della L. 147/2013 e s.m.i.ed integr..

2 A tal fine, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 13, c. 15-ter, del d. l. n. 201/2011, così come modificato, in ultimo, dall'art. 15-bis del d. l. n. 34/2019, sono fissate quattro scadenze di versamento: le prime tre, fissate al 31.05, 31.07 e 30.09, sulla base del 70% di quanto già dovuto per l'anno precedente tenendo conto delle tariffe nel predetto anno vigenti; la quarta ed ultima al 30.11 sulla base delle tariffe approvate e vigenti nell'anno di competenza così come inserite nel sito internet istituzionale del Dipartimento delle Finanze, a conguaglio di quanto dovuto/versato per l'intero anno.

3 In caso di nuovi utenti, il 70% sarà dovuto sulla base di analoghe utenze, domestiche e non, già oggetto di tassazione per l'anno precedente.

3-bis Esclusivamente per l'anno 2020, le rate di acconto sono fissate al 30.09, 30.11 e 31.01.2021, sulla base delle tariffe già vigenti per l'anno precedente, e la rata di saldo al 31.03.2021 sulla base delle nuove tariffe e riduzioni/agevolazioni, ove deliberate.

### **Art. 18 – Sgravio o rimborso del tributo**

1. Lo sgravio o il rimborso del tributo richiesto e riconosciuto non dovuto è disposto dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente entro novanta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva, che deve essere presentata a pena di decadenza entro sei mesi dalla notifica della cartella di pagamento in cui sia riportato il tributo dovuto.  
Il rimborso del tributo sui rifiuti può avvenire anche mediante compensazione con quanto dovuto per il medesimo tributo per gli anni successivi, a seguito di apposito provvedimento di sgravio da adottarsi da parte del Servizio gestione rifiuti o tributi competente.
2. Nei casi di errore e di duplicazione, ovvero di eccedenza del tributo richiesto rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione tributaria o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione tributaria, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente dispone lo sgravio o il rimborso entro 180 giorni.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura fissata dal vigente Regolamento generale delle entrate, a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza.

### **Art. 19 – Funzionario responsabile**

1. Il soggetto a cui è affidata la riscossione del tributo designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività (compresi i rimborsi), nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. Il nominativo del funzionario è comunicato dalla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, entro 60 giorni dalla nomina.

### **Art. 20 – Mezzi di controllo**

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 cod. civ., fatta salva l'applicazione d'ufficio della previsione contenuta nell'art. 1, comma 340, della L. n. 311/2004.

3. Il potere di accesso alle superfici imponibili è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di esenzione, detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

### **Art. 21 – Sanzioni**

1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni previste dall'art. 1, commi 695-698 L. 147/2013, e ss. mod. ed integr. secondo le modalità previste dal vigente Regolamento per l'applicazione delle sanzioni tributarie.
2. Ai sensi di tali disposizioni, le sanzioni applicabili sono le seguenti:
- omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione: 30% del tributo o del maggiore tributo dovuto. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione è ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo;
  - omessa presentazione della dichiarazione: sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di €50,00;
  - infedele dichiarazione: sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
  - mancata, incompleta o infedele risposta al questionario trasmesso dal Servizio gestione rifiuti o dall'Ufficio tributi competente al fini dell'acquisizione di dati rilevanti per l'applicazione del tributo, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso: sanzione da €100,00 ad €500,00.

### **Art. 22 - Ravvedimento operoso**

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;

b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;

b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore.

2 Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui all'art. 13, c. 1, 1° cpv del d. lgs. n. 471/1997, è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

3 Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

### **Art. 23 – Contenzioso**

1. Avverso l'avviso e la cartella di pagamento ordinaria, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il rifiuto espresso o tacito della restituzione del tributo, delle sanzioni e degli interessi o accessori non dovuti, diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domanda di definizione agevolata di rapporti tributari, il contribuente può proporre ricorso avanti alla Commissione tributaria competente. Il relativo contenzioso è disciplinato dalle disposizioni contenute nel D. lgs. n. 546/1992.

## **TITOLO VI**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 24 – Normativa di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme di legge vigenti.

#### **Art. 25 – Norme abrogate**

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

#### **Art. 26 – Efficacia del Regolamento**



1. Il presente Regolamento acquista efficacia con le modalità di cui all'art. 15-bis del d. l. n. 34/2019.

Il presente regolamento è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 09.07.2020.

Firmati all'originale:

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**  
F.to Dott.ssa Caterina Sapienza

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**  
F.to Sig. Gabriele Nunzio Brusca

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.ssa Antonella Spataro

---

**Reg. Pubbl. N. 591 REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è pubblicata ai sensi art. 12 della L.R. n.5/2011 nel sito web istituzionale di questo Comune in data 17 Luglio 2020 per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.11 della L.R. n. 44/1991.

Giardinello, li 17.07.2020

**L'addetto alla pubblicazione**  
F.to Rosario Virgadamo

---

**CERTIFICATO DI CONFORMITA' ALL'ORIGINALE**

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Giardinello, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
( Dr.ssa Antonella Spataro )

---

**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico sul sito web di questo Comune il giorno \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi ad ogni effetto di pubblicità legale ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 12 commi 2 e 3 della L.R. n.. 5/2011.

Giardinello, li \_\_\_\_\_

**L'addetto alla pubblicazione**  
( Sig. Rosario Virgadamo )

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
( Dr.ssa Antonella Spataro )

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

**CERTIFICA**

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione ai sensi di quanto disposto del comma 1 dell'art. 12 della L.R. 03/12/1991 n. 44. giusta circolare dell'Assessorato Enti Locali del 24.03.2003, pubblicata G.U.R.S. n. 15 parte I del 04.04.2003 .

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del comma 2 dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991  
Giardinello li, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
( Dr .ssa Antonella Spataro )